

Il **Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2020** conferma l'individuazione di tre differenti "zone", corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

In base all'**Ordinanza** del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020, dal 13 dicembre il Piemonte è in 'zona gialla'.

Il **Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, **in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021**.

Nello specifico, nei giorni **28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021** si applicano le disposizioni valide per le "zone arancioni".

Invece, nei giorni **24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021** si applicano le disposizioni valide per le "zone rosse".

Rimane valido dal **21 dicembre al 6 gennaio**, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome.

Di seguito sono dettagliate le misure valide sul territorio nazionale durante il periodo di festività, le misure di contenimento individuate per la "zona gialla" (art. 1 del DPCM) e le relative FAQ.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Nei giorni **28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021** si applicano le disposizioni valide per le "zone arancioni".

Sono quindi **vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono consentiti gli spostamenti dai **comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti** e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, **con esclusione** in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All'interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Nei giorni prefestivi e festivi sono sospese le attività commerciali poste nelle medie e grandi strutture di vendita e negli agglomerati commerciali. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ROSSA

Nei giorni **24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021** si applicano le disposizioni valide per le “**zone rosse**”.

Sono quindi **vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale**, verso un **comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti **all'interno del comune stesso**, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all'interno del proprio comune, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, **verso una sola abitazione** ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita e negli agglomerati commerciali. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM.

Chiarimenti in merito alle giornate del 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021

Tra il 31 dicembre 2020 e l'1 gennaio 2021 il “coprifuoco” sarà in vigore fra le 22.00 e le 7.00 del mattino

Chiarimenti sulla pratica dello sci di fondo in Piemonte

La pratica amatoriale dello sci di fondo e di sci alpinismo, non implicanti uso di impianti di trasporto, non è vietata.

Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha disposto la chiusura degli “impianti” dei comprensori sciistici, intendendosi per tali gli impianti di trasporto di persone, mentre prevede che l’attività motoria e sportiva sia ammessa all’aria aperta, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Lo sci di fondo può quindi essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici.

Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti, ed il rigoroso rispetto delle misure relative agli spostamenti per praticare l’attività sportiva.

Chiarimenti in merito agli spostamenti verso la seconda casa

Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più proprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Chiarimenti sulla ristorazione per asporto svolto da APS, Circolo culturali, ricreativi

Ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande che afferiscono alle APS, che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l’attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività venatoria sul territorio regionale

Esclusivamente per i giorni in “zona arancione” resta valido quanto comunicato con nota prot. AOO A1000A 00039425 del 9 dicembre 2020. [Approfondisci](#)

Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività di ricerca del tartufo sul territorio regionale

Resta valido quanto comunicato con nota prot. AOO UTE 00000832 del 7 novembre 2020. [Approfondisci](#)

Validità DPGR 139/2020

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 139/2020 mantengono la loro validità sino al 15 gennaio 2021, ferma restando la necessità di applicare le ulteriori misure restrittive disposte dal decreto-legge 172 del 18 dicembre 2020.

Per ogni ulteriore approfondimento si suggerisce di consultare il sito della [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)